

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 302

Anno: 2000

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 06/11/2000

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti, sezione III centrale d'appello, composta da:

Gaetano Pellegrino	Presidente
Domenico Zuppa	Consigliere
Giorgio Capone	Consigliere
Enzo Rotolo	Consigliere
Eugenio Francesco Schlitzer	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso d'appello iscritto al n. 11344 del registro di segreteria, proposto dal ministro dell'Interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della sentenza n. 254/C/98 del 7 maggio 1998 resa dalla sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia - Giulia.

Vista la predetta sentenza, depositata il 17/6/1998;

Visto l'appello in epigrafe, ritualmente notificato alla controparte e tempestivamente depositato nella segreteria della Sezione unitamente alla copia della sentenza appellata;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 4 2000 il relatore consigliere Eugenio Francesco Schlitzer e l'avvocato dello Stato Giuseppe Macaluso per l'amministrazione appellante, non costituito e non comparso l'appellato.

Fatto

Con ricorso inoltrato alla sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia il dottor D. C., dirigente generale della Polizia di Stato, a riposo dal 27 febbraio 1982, ha rivendicato il diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 13 della L. n. 804/73, richiamata dall'art. 6 bis comma 3 del D.L. n. 387/87 convertito in L. 472/87.

L'appellato fu assunto nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza il 1.5.1949, con la qualifica di Vice Commissario della P.S., ed è stato collocato a riposo, a seguito di istanza di dimissioni del 26.2.1982, con DM del 18.4.1982, debitamente registrato alla Corte dei Conti il 3.8.82, reg. n. 974, foglio n. 396, il 27.2.1982, con la qualifica di Dirigente Generale della P.S..

La Prefettura di Pordenone con decreto n. 1 del 16.2.1984, registrato alla Corte dei Conti il 16.5.1985, reg. n. 1, foglio n. 218, ha provveduto a liquidare all'interessato a decorrere dal 27.2.1982, la pensione ordinaria. Il dott. D. C. il 27.2.1982 presentava apposita istanza tendente ad ottenere la concessione della pensione privilegiata.

L'Amministrazione dopo aver esperito la necessaria fase istruttoria prevista dalla legge, con DM n. 4259 del 13.6.1986, registrato alla Corte dei Conti il 12.10.1987 registro n. 263, foglio n. 257 ha conferito al funzionario un

assegno privilegiato di 7^a ctg., a decorrere dal 27.2.1982 e da durare fino a tutto il 26.2.1986, nonché, dal 27.2.1986 la pensione privilegiata di pari categoria ed importo da durare a vita.

Successivamente con DM n. 2480 del 12.5.88, registrato alla Corte dei Conti il 16.2.1989, registro n. 332, foglio n. 166 la sopracitata pensione è stata riliquidata, ai sensi dell'articolo 3 della legge 468/87, a decorrere dall'1.8.1987.

Con istanza del 1.3.1996, il dott. D. C. ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza di privilegio in godimento con l'inserimento nella base di calcolo dei 6 scatti di stipendio previsti dall'art. 6 bis 3° comma legge 472/87 e l'Amministrazione con risposta del 30.3.1996, ha fatto presente che nessun provvedimento poteva essere adottato, in quanto il richiedente era cessato dal servizio a domanda, in data anteriore alla decorrenza giuridica ed economica della suddetta disposizione (l. 11. 1986 articolo 20 legge 668/86).

Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso del dott. D. C., collocato a riposo, come detto, a domanda, a decorrere dal 27.2.1982, avverso la lettera n. 333H/1554/A del 30.3.1996 dell'Amministrazione con la quale gli veniva comunicato che il beneficio richiesto poteva essere concesso solamente al personale dirigente cessato dal servizio per limiti di età, per dispensa ovvero per decesso su espressa disposizione dell'art. 6 bis, 3° comma, della legge 20.11.1987, n. 472.

Avverso la predetta sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, in fatto ed in diritto, propone ora appello l'Amministrazione in epigrafe indicata.

Diritto

Con la sentenza impugnata viene riconosciuto, il diritto dell'appellato alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'inclusione di sei scatti di stipendio in applicazione dell'art. 13 della legge n. 804/73, richiamato dal combinato disposto dell'art. 6 bis, comma 3, del D.L. n. 387 del 21.9.1987 convertito nella legge 20.11.1987, n. 472 e dall'art. 20, comma 19, della legge n. 668 del 10. 10. 1986.

Al riconoscimento di tale diritto da parte dei primi giudici ostano tuttavia i motivi validamente adottati dall'amministrazione appellante.

In primo luogo il collocamento del dottor D. C. è avvenuto per dimissioni volontarie. Non sono condivisibili le argomentazioni della sentenza impugnata volte a sostenere la sostanziale assimilabilità, nel caso di specie, di tali dimissioni alle categorie indicate nell'articolo 6 bis più volte citato (personale che "cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto). Ciò in considerazione del fatto che il dirigente aveva comunque raggiunto la massima anzianità di servizio ed inoltre che gli era stato attribuito un assegno privilegiato di 7^a categoria.

Non si vede, né la sentenza lo spiega, perché ciò dovrebbe trasformare delle dimissioni volontarie antecedenti ai limiti d'età in un collocamento obbligatorio a riposo per raggiunti limiti d'età. Ciò specie ove si consideri che, a differenza di quanto in generale avviene per le altre pubbliche amministrazioni, per non è prevista la facoltà dell'Amministrazione dell'Interno, di collocare i funzionari della Polizia di Stato a riposo al raggiungimento del limite massimo degli anni di servizio.

In secondo luogo la concessione della pensione di privilegio è successiva al collocamento a riposo e non lo ha determinato, non rileva quindi nella maggiore determinazione della base pensionabile.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito il terzo

motivo d'appello in ordine alla impossibilità di corrispondere il beneficio dei sei scatti *de quibus* con riferimento alle motivazioni della sentenza n. 2203/97 del 17.10.1997 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, che, per un caso simile ha escluso la possibilità di corrispondere i benefici di cui si tratta al personale comunque cessato dal servizio anteriormente alla decorrenza giuridica ed economica dell'art. 6 bis della L. 472/87, introdotto con legge di modifica nel 1990.

L'appello, pertanto, non può essere accolto, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P . Q . M .

Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza ed eccezione reietta, accoglie l'appello proposto dal Ministro dell'Interno *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, conseguentemente annullando la sentenza impugnata, di cui all'epigrafe.

Compensate le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2000.

L'estensore

dott. Eugenio Francesco Schlitzer

F.to Eugenio Francesco Schlitzer

Il presidente

dott. Gaetano Pellegrino

F.to Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria in data 6 Nov. 2000

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE

(Carlo Selvaggio)

F.to Carlo Selvaggio